



UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO

Via F.M. Sensini, 59- Palazzo Baldeschi – Paciano (PG) - www.comunideltrasimeno.pg.it

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità”

Finanziato dal Nuovo piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 342 del 26/09/2023

L'Unione dei Comuni del Trasimeno in virtù:

- della Convenzione (Rep. n. 2) tra i Comuni Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara e Tuoro sul Trasimeno e l'Unione dei Comuni del Trasimeno per il conferimento alla stessa Unione delle funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, sottoscritta in data 06.04.2017;
- della Delibera del Consiglio Regionale n. 342 del 26/09/2023 con cui è stato approvato il Nuovo piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA);
- della DGR n. 871 del 06/09/2024 recante la programmazione delle risorse 2024 destinate alle zone sociali ai sensi dell'art. 323 della l. 11/2015;
- delle linee guida in materia di assistenza familiare per persone anziane in condizione di non autosufficienza approvate con DGR 1420/2017.
- vista la Delibera di Giunta dell'Unione n. 41 del 08-10-2024 che approva il presente Avviso;

emana il presente Avviso pubblico per la selezione per l'accesso ai benefici concessi a favore di anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- 1) Il presente avviso pubblico finanzia misure volte al rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, al fine di riconoscere loro indipendenza e partecipazione alla vita sociale e culturale, in una prospettiva di invecchiamento “dinamico” basato su un'idea di società per tutte le età, multigenerazionale.
- 2) Tenuto conto che l'età avanzata costituisce, da sola o in interazione con altri fattori, un ostacolo al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità, si intende migliorare e potenziare l'offerta di prestazioni legate alla cura della persona ed alla sua tutela contribuendo a sostenere la permanenza a domicilio degli anziani non autosufficienti.

AREA SOCIALE - UFFICIO DI PIANO - ZONA SOCIALE N. 5

Via Belvedere, 16 – 06064 – Panicale (PG) - tel. 075/8378004-8379203 – ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it

- 3) Il presente avviso promuove l'incontro tra le diverse responsabilità (familiari, professionali, comunità territoriale ecc..) e tra le diverse generazioni, la crescita di un mercato del lavoro regolare, l'integrazione tra i diversi settori delle politiche sociali, sociosanitarie, del lavoro e della formazione professionale, sostenendo la persona anziana non autosufficiente e la sua famiglia nelle scelte maggiormente rispondenti ai propri bisogni, al fine di incoraggiare l'assunzione di assistenti familiari di promuovere la qualità dell'intervento prestato e di coadiuvare la famiglia nel lavoro di assistenza con l'obiettivo di ridurre il numero di inserimenti in struttura residenziale.
- 4) Il presente avviso:
 - si colloca all'interno del quadro programmatico del PRINA 2024 che assegna all'Unione risorse complessive per € 130.520,46 per:
 - a) interventi a favore della domiciliarità;
 - b) interventi da destinare alle due tipologie di progetti previsti dalla “Linea Guida sulla vita indipendente della persona con disabilità” e della “Linea guida in materia di assistenza familiare per le persone anziane in condizione di dipendenza assistenziale o di non autosufficienza” approvate con la DGR 1420/2017
 - tiene conto anche del quadro complessivo delle risorse assegnate alle zone sociali per i progetti di vita indipendente rivolti ad adulti con grave disabilità per le quali sono già assegnati fondi dedicati, sia europei che nazionali, mentre così non è per progetti per la popolazione anziana non autosufficiente. Per questo con il presente avviso si destina l'intera somma assegnata all'Unione dei Comuni con la DGR 871/2024 al finanziamento di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti;

Art. 2 –Dotazione finanziaria, oggetto dell'intervento, ammontare e durata del contributo.

- 1) L'Unione dei Comuni del Trasimeno destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di € 130.520,46
- 2) Con il presente avviso si eroga un contributo alla persona anziana non autosufficiente per lo svolgimento di un progetto personalizzato di “*domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità*” (d'ora in avanti “progetto di *domiciliarità*”) per la scelta di uno o più assistenti familiari. La persona anziana non autosufficiente coadiuvata, qualora necessario, dal proprio caregiver, sceglie autonomamente il/i proprio/i assistente/i familiare/i ed è tenuta ad instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell'assistente familiare e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona anziana non autosufficiente. Fra l'assistente familiare e la persona anziana non autosufficiente non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).
- 3) Il contributo è concesso per un importo massimo di € 3.000,00 per l'assunzione, con regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di un assistente familiare per un orario minimo di 24 ore settimanali e per una durata del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.
- 4) La durata massima del progetto di *domiciliarità* è di 12 mesi.

5) Al termine del progetto di *domiciliarità* le persone anziane non autosufficienti risultate beneficiarie potranno continuare e/o rinunciare secondo le loro esigenze/scelte all'apporto dell'assistente familiare. Tuttavia, nel caso decidano di proseguire, le spese saranno a loro completo carico.

Art. 3 - Destinatari dell'intervento

- 1) Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di *domiciliarità* per anziani non autosufficienti le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto i 65 anni di età;
 - b) essere:
 - b1. cittadini italiani;
 - b2. cittadini comunitari;
 - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
 - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.
 - c) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - d) avere un ISEE d'importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente;
 - e) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - invalidità civile almeno pari al 75%;
 - accertata condizione di disabilità grave ex art. 3 e ex art. 4 della legge 104/92¹
 - f) essere residente in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N 5 ossia Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno;
- 2) Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità.
- 3) Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi per l'assunzione del medesimo assistente familiare.

1 Legge 104/1992
Art. 3

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.

- 1) La domanda contenente la proposta progettuale di *domiciliarità* e la relativa richiesta di contributo (di seguito “domanda”) dovrà essere presentata dalla persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 o da chi la rappresenta legalmente oppure dal familiare in linea retta fino al primo grado o dal coniuge.
- 2) ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità :
 - a) presso il proprio Comune di residenza, con una delle seguenti modalità:
 - tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - tramite consegna a mano al protocollo dell'ente;
 - b) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all'Unione dei Comuni del Trasimeno (Area sociale) al seguente indirizzo: **comunideltrasimeno@postacert.umbria.it**

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.

- 3) Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sull'ALBO ON LINE dell'UNIONE DEI COMUNI e fino al 45° giorno successivo. Ossia dal 14 ottobre 2024 al 27 novembre 2024.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- la data di ricezione dell'ufficio protocollo del Comune di residenza (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r.;
 - la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;
- 4) L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 - 5) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'**allegato 4A.1) – Sezione 1 “Domanda di ammissione – Progetto di domiciliarità” e Sezione 2 “Formulario di progetto personale per la domiciliarità”**, parte integrante e sostanziale del presente avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato **4A.1)** dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.
 - 6) La domanda deve contenere:
 - a) dati anagrafici della persona anziana non autosufficiente e, se necessario, di chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);
 - b) dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata;
 - c) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di *status* di rifugiato o di *status* di protezione sussidiaria;

- d) autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92, L. n. 104/1992) e /o di invalidità civile almeno al 75%;
 - e) certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 - f) progetto di *domiciliarità* recante: i. gli obiettivi del progetto; ii. la descrizione analitica dello stato in essere della persona e della prevista evoluzione del progetto in termini di maggiore autonomia, accompagnata da documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto; iii. la descrizione delle necessità della persona anziana non autosufficiente; iv. la tempistica e i costi previsti per l'assistente/i familiare/i; v. la dichiarazione di assunzione di responsabilità nella attuazione del progetto.
 - g) dichiarazione da parte della persona anziana non autosufficiente o di chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nella individuazione del/degli assistente/i familiare/i con il/i quale/i contrarrà un rapporto di lavoro regolare e nell'assunzione dei correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.
- 7) Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la *domiciliarità* e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Articolo 5 – Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e approvazione delle graduatorie.

- 1) L'Area Sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno (Ufficio di Piano) procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
- 2) Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso ciascuna domanda potrà risultare:
 - a) ammessa a successiva valutazione tecnica;
 - b) non ammessa con motivazione.
- 3) Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la "*domiciliarità*" sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 4) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva verifica di coerenza e valutazione tecnica ai fini della loro collocazione in ordine di priorità.
- 5) La verifica di coerenza ha ad oggetto gli obiettivi indicati nel progetto di "*domiciliarità*", le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche sulla base delle informazioni relative ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. Se il progetto evidenzia situazioni particolari potranno essere chieste integrazioni al medesimo al fine di definire possibili soluzioni concertate.

- 6) Le domande che risultano incoerenti sono dichiarate non ammissibili a finanziamento (rigetto motivato della domanda).
- 7) Alle domande ritenute coerenti, In sede di valutazione tecnica saranno attribuiti i punteggi come segue:
- a) presenza nello stato di famiglia di altri componenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 comma 1 lettera e), attestata da apposita documentazione, da allegare alla domanda: 1 punto per ciascun altro componente;
 - b) situazione reddituale ISEE :
 - fino ad € 5.000,00: 4 punti;
 - da € 5.001,00 ad € 10.000,00 3 punti;
 - da € 10.001,00 ad € 15.000,00: 2 punti;
 - da € 15.001,00 ad € 20.000,00 : 1 punti;
 - c) orario di lavoro dell'assistente familiare:
 - a tempo pieno: 1 punto;
 - d) famiglia monoparentale: 1 punto.

A parità di punteggio conseguito la priorità verrà data in base al valore ISEE (con priorità all'ISEE più basso). Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

- 8) Le fasi di verifica dell'ammissibilità, coerenza e valutazione tecnica dovranno concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda con:
- provvedimento di ammissibilità del progetto e finanziamento del medesimo;
 - provvedimento di ammissibilità del progetto e non finanziamento del medesimo per esaurimento delle risorse disponibili;
 - rigetto motivato del progetto per difetto di coerenza.
- 9) L'elenco contenente gli esiti di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato entro e non oltre 40 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 4 c. 2, nel rispetto delle norme vigenti. Il provvedimento motivato di rigetto per difetto di coerenza verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 10) L'amministrazione comunicherà ai destinatari il termine entro il quale dovrà essere sottoscritto il "*Patto Assistenziale Personalizzato*" di cui al successivo articolo 6 comma 2 a pena di decadenza. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dalla persona anziana non autosufficiente o da chi la rappresenta ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Spese ammissibili, modalità e tempi di erogazione del contributo e rendicontazione

- 1) Sono ammissibili le sole spese sostenute e quietanzate dalla persona anziana non autosufficiente per la retribuzione della prestazione di lavoro dell'assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro.
- 2) La persona anziana non autosufficiente beneficiaria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del *Patto Assistenziale Personalizzato* dovrà comunicare l'avvio del progetto presentando copia di regolare contratto di lavoro con un assistente familiare e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente, e, nell'ipotesi di ricovero presso una struttura residenziale, presentando anche la lettera di dimissioni dalla stessa, a pena di decadenza salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta.
- 3) Ai fini della rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione e dell'

erogazione della quota di contributo di cui al comma 1, la persona anziana non autosufficiente, o chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, presenta all'Unione dei comuni del trasimeno Area sociale (Ufficio di Piano), la seguente documentazione:

- a) contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
- b) cedolini dello stipendio (buste paga) quietanzati, MAV per il versamento dei contributi previdenziali e documenti utili ad attestare che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici in stato eseguito, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

- 4) Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di concessione:
- a) il 50% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo ;
 - b) il 40 % del contributo concesso a seguito di rendicontazione dell'acconto di cui alla lett. a) mediante presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo;
 - c) il restante 10% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 1 mese dal termine di conclusione del progetto di *domiciliarità*.

Art. 7 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

- 1) Tutti i requisiti previsti all'art. 3, c. 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 2) Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) c) d) ed e) nonché della residenza in uno dei Comuni del Trasimeno, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Area sociale dell'Unione (Ufficio di Piano) entro 15 giorni.
- 3) Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità dello stesso l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Area sociale dell'Unione dei comuni Area social e (Ufficio di Piano) entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.
- 4) Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.
Nelle ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al destinatario del

contributo solo le spese di cui al precedente art. 6 comma 1 quietanzate e sostenute fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata del progetto.

- 5) Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.
- 6) Il contributo oggetto del presente avviso non è cumulabile con altri contributi concessi per l'assunzione del medesimo assistente familiare;

Art. 8- Controlli e verifiche

- 1) L'Unione dei Comuni del Trasimeno, tramite i Servizi competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- 2) Sono previste, da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, - dalla Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la *domiciliarità* degli anziani non autosufficienti e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la *domiciliarità*.

Art. 9 - Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno
- 2) Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell' Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l' Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.- Via Belvedere 16, 06064, Panicale (PG) tel. 075/8378004- 075/8379203 – mail: ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it.
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta scritta per posta ordinaria o via pec all'indirizzo comunideltrasimeno@postacert.umbria.it all' Area Sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno - Via Belvedere 16, 06064, Panicale (PG), con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali. E, comunque, ai sensi

del medesimo D.lgs. si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni del Trasimeno

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i richiedenti autorizzano l'Unione dei Comuni del Trasimeno a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

4A.1) - Domanda di ammissione – Progetto di domiciliarità (**Sezione 2**) e Formulario di progetto personale per la domiciliarità (**Sezione 2**).

DATA 09-10-2024